

COMUNE DI BORGO CHIESE

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. **37**

DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica

OGGETTO:	REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE EX ART. 7 COMMA 11, L. P. 29.12.2016, N. 19 E ART. 20 D. LGS. N. 175/2016 E S.M.. RICOGNIZIONE AL 31.12.2021.
-----------------	--

L'anno duemilaventidue, addì ventinove del mese di dicembre alle ore 18.00, nella sala delle riunioni presso la sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

Sono presenti i signori:

BUTTERINI GIORGIO
SPADA ROBERTO
ZULBERTI ALESSANDRA
FACCINI MICHELE
VICARI GIANNI
SALVADORI MARISTELLA
POLETTI SILVIA
POLETTI ELEONORA
BIANCHINI NICOLA
MAZZOCCHI CORRADO
BORDIGA RAFFAELE
BERTI DANIELA

Assenti giustificati: POLETTI MICHELE, RADOANI CLAUDIO, ROSA GIANLUCA.

Assiste il Segretario comunale signora Conte dott.ssa Rosalba.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Butterini dott. Giorgio, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO:	REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE EX ART. 7 COMMA 11, L. P. 29.12.2016, N. 19 E ART. 20 D. LGS. N. 175/2016 E S.M.. RICOGNIZIONE AL 31.12.2021.
-----------------	--

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal d. lgs. 19.08.2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 07.08.2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato "Decreto correttivo"), nonché quanto disposto – ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento locale alla normativa suddetta – dall'art. 7 L. P. 29 dicembre 2016, n. 19.

Dato atto che ai sensi dell'art. 24 della l. p. 27/2010 – come modificato dal testé richiamato art. 7 l.p. n. 19/2016 - gli Enti locali della Provincia autonoma di Trento, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dall'art. 4 del citato d. lgs. n. 175/2016.

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 24 comma 1, l. p. n. 27/2010 le condizioni di cui all'art. 4, commi 1 e 2 d. lgs. n. 175/2016 si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale.

Rilevato che il Comune di Borgo Chiese, ai sensi degli artt. 1 e 2 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m. è, in quanto Comune, Ente a fini generali rappresentativo della Comunità locale di cui cura gli interessi e promuove lo sviluppo con attribuzione di tutte le funzioni amministrative di interesse locale inerenti allo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione.

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del d. lgs. n. 50/2016;

- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del d. lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del d. lgs. n. 50/2016;

- allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, comma 3).

- qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a

funi per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4 comma 7).

Fatto presente che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis del d.l. n. 138/2011 e ss. mm. ii., anche fuori dall'ambito territoriale di competenza, e che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P..

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1 del d. lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Dato atto che l'attività di monitoraggio delle partecipazioni detenute dal Comune di Borgo Chiese è sempre stata costante nel tempo come risulta dalla revisione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute, approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 28.09.2017, dalla revisione periodica delle partecipazioni societarie in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 7, comma 11, della l. p. n. 19/2016 e in analogia a quanto disposto dall'art. 20 del D. Lgs. 175/2016, alla revisione straordinaria delle partecipazioni approvata con delibera del Consiglio comunale n. 34 del 28.09.2017 e alla successiva ricognizione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 27.12.2018.

Richiamata la nota del Consorzio dei Comuni Trentini dd. 14.11.2022, acquisita in pari data al prot. n. 7944 in cui si ricorda che, alla luce della formulazione letterale della normativa provinciale, gli Enti locali trentini, alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche di cui all'art. 20 d.lgs. n. 175/2016, tiene luogo la ricognizione prevista dall'art. 18 co. 3 bis, l. p. 10 febbraio 2005, n. 1; detta ricognizione deve essere adempiuta attraverso l'adozione di un provvedimento a cadenza triennale, eventualmente aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, diversamente il censimento delle partecipazioni pubbliche, di cui all'art. 17 d.l. n. 90/2014, deve essere adempiuto annualmente.

Rilevato che il Comune di Borgo Chiese ha acquisito i dati delle proprie partecipate utilizzando il modello a disposizione del MEF, come disposto anche dalla Corte dei conti.

Considerato che ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis e comma 3 bis1 della l. p. 10.02.2005, n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 comma 4 della l.p. n. 27/2010 sopra citata, devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della l.p. n. 27 del 27.12.2010;
- b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore ad € 250.000,00 o in un'adeguata misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;

- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della l.p. n. 27/2010.

Considerato altresì che le disposizioni del predetto testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale e di rilevanza economica a rete (servizio idrico integrato, distribuzione di gas naturale, distribuzione di energia elettrica, trasporto pubblico locale, rifiuti solidi urbani, telecomunicazioni), anche fuori dell'ambito territoriale del Comune.

Rilevato che nel provvedimento di ricognizione vanno considerate esclusivamente le partecipazioni in società come definite dall'art. 3 del d. lgs. n. 175/2016, detenute in forma diretta ovvero indiretta, purché attraverso società o altri organismi soggetti a controllo, anche congiunto, da parte dell'amministrazione pubblica; non sono prese in considerazione le partecipazioni in associazioni, fondazioni o altri enti di diritto privato, né le partecipazioni indirette detenute per il tramite di organismi non controllati dall'Ente locale.

Ricordato quanto già espresso con proprie precedenti deliberazioni consiliari:

- n. 40 del 30.12.2019 con cui veniva disposto che *“sulla base delle risultanze della ricognizione, l'alienazione della società Giudicarie Energia Acqua Servizi in sigla “GEAS S.P.A.” entro un anno dall'esecutività...”* e in ottemperanza a quanto stabilito con tale provvedimento, si procedeva a pubblicare apposito avviso pubblico prot. n. 6388 dd. 12.10.2020, per l'alienazione delle partecipazioni azionarie ed eventuale diritto di prelazione spettante agli enti soci.

- n. 39 dd. 30.12.2020 con cui si procedeva alla ricognizione al 31.12.2019 delle partecipazioni societarie possedute, si richiama l'avviso sopra menzionato per l'alienazione delle partecipazioni azionarie della società Geas S.p.a. specificando nel contempo che, non essendo scaduto alla data di ricognizione delle partecipazioni, l'avviso di alienazione fissato al 10.01.2021, la medesima società era inserita tra l'elenco delle società partecipate;

- n. 43 del 28.12.2021 in cui sottolineava l'importanza, sulla scorta delle indicazioni fornite dalla società e all'ipotesi di un processo di collaborazione con altra società partecipata del territorio con lo scopo di rafforzare e diversificare l'attività espletata, di effettuare le valutazioni in relazione alla dismissione delle quote azionarie; a tal proposito si richiama l'art. 24, comma 5 bis, del d. lgs. 175/2016, che sancisce *“... a tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione”*.

Valutate tali indicazioni complessivamente e, considerato che la società “Geas Spa” ha compiuto una riorganizzazione della società, approvando un nuovo Statuto in adeguamento al TUSP, con riduzione della componente “amministratori” e con numero di personale dipendente adeguato alle competenze; inoltre la previsione della società a partecipazione esclusiva di enti pubblici, è inserita come “società in house”), mentre relativamente all'ipotizzato processo di collaborazione con altre società partecipate del territorio, per rafforzare e diversificare l'attività, si prende atto che la società GEAS s.p.a. ha stipulato un contratto di rete (con E.S.Co BIM e Comuni del Chiese e con A.S.M. di Tione), pur senza personalità giuridica.

Osservato che in quanto società in house è soggetta al controllo analogo ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 175/2016, inoltre soddisfa il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci.

Ritenuto che dalla disamina effettuata e dalle note di chiarimenti e dalla relazione trasmessa in precedenza dalla medesima società partecipata G.E.A.S. S.p.a. con riferimento alle quote azionarie, è opportuno procedere alla valutazione, in forza anche degli incarichi affidati e dalla collaborazione con l'Ente in merito ad alcuni servizi, di non procedere, alla procedura di alienazione delle quote societarie, alla luce anche del primo esperimento di vendita deserto, e di mantenere la partecipazione azionaria, con l'impegno di monitorare costantemente lo sviluppo azionario.

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi d'interesse generale oggetto della ricognizione periodica e del censimento annuale delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Borgo Chiese al 31 dicembre 2021.

Osservato nel merito, come meglio esplicitato in precedenza, che nel corso della ricognizione medesima è stata valutata attentamente la partecipazione societaria di GEAS spa e, sulla base delle considerazioni e valutazioni si propone di mantenere la partecipazione azionarie medesima.

Verificato alla luce delle informazioni e documentazione raccolte, l'opportunità di adottare il provvedimento di revisione, benché non obbligatorio, delle società partecipate, al fine di dar conto, in maniera trasparente, delle valutazioni sulle partecipate ed attestando pertanto anche il costante monitoraggio che viene effettuato sulle stesse, specificando nel contempo, la necessità di effettuare la revisione periodica ed il censimento annuale delle partecipazioni pubbliche detenute dal Comune di Borgo Chiese al 31 dicembre 2021.

Visto che il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) d'intesa con la Corte dei Conti il 26.11.2020 ha pubblicato le linee guida concernenti la redazione del provvedimento di ricognizione ed eventuale razionalizzazione, fatta salva la verifica di compatibilità di quanto ivi indicato con le peculiarità del contesto normativo locale, ciò in quanto *"le disposizioni del TUSP, adottate con atto avente forza di legge ordinaria, si applicano alle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano solo se contengono una disciplina compatibile con quella eventualmente prevista, per la medesima materia, dai loro statuti, adottati con legge costituzionale, e dalle relative norme di attuazione"*.

Ritenuto opportuno, alla luce dei dati raccolti, adottare il presente provvedimento di ricognizione ordinaria al fine di rendere noto al Consiglio comunale, della situazione aggiornata sulle partecipazioni societarie, attestando quindi anche il costante monitoraggio che viene effettuato sulle stesse nonché esplicitando le motivazioni per le azioni scelte.

Considerato che le disposizioni normative vigenti devono essere applicate avuto riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, ad individuare le partecipazioni eventualmente soggette a piani di razionalizzazione ed alienazione perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Ritenuto necessario elencare nello specifico le partecipazioni dirette ed indirette del Comune di Borgo Chiese al 31.12.2021 come riportato nell'allegato A) al presente provvedimento, composto dalle schede debitamente compilate.

Sentita la relazione del Sindaco in merito e richiamati:

- i decreti sindacali n. 1/2015 dd. 31.03.2015, prot. n. 847-11 dd. 31.03.2015 e n. 1/2015 dd. 31.03.2015, con cui venivano approvati nell'ordine i piani operativi di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie (POR) del Comune di Brione, del Comune di Cimego e del Comune di Condino, trasmessi quindi alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti di Trento e pubblicati nel sito istituzionale dei tre Comuni;
- la L. R. 24.07.2015, n. 9 con cui veniva disposta l'istituzione a decorrere dal 1° gennaio 2016, del Comune di Borgo Chiese mediante la fusione dei Comuni di Brione, Cimego e

Condino; ai sensi dell'art. 3 della citata L.R. 9/2015, il Comune di Borgo Chiese subentrò nella titolarità di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei tre Comuni di origine;

- la Relazione dd. 13.12.2016 prot. n. 8438 di cui all'art. 1, comma 612, della legge 23.12.2014, n. 190 trasmessa il 14.12.2016 - prot. n. 8465, alla competente sezione territoriale della Corte dei Conti, inerente i risultati a seguito dell'adozione dei Piani Operativi di Razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie degli anzidetti Comuni di Brione, di Cimego e di Condino;
- deliberazione n. 34 del 28.09.2017 con cui il Consiglio comunale di Borgo Chiese ha approvato la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 d. lgs. 175/2016, modificato dal d. lgs. 100/2017, di ricognizione delle partecipazioni possedute e individuazione delle partecipazioni da alienare;
- deliberazione n. 42 del 27.12.2018 di "Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie al 31.12.2017 ex art. 7, comma 11 della l. p. 29.12.2016, n. 19 e art. 20 del d. lgs. n. 175/2016 e ss.mm."
- deliberazione n. 40 del 30.12.2019 avente ad oggetto "Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie ex art. 7, comma 11, della l. p. 29.12.2016, n. 19 e art. 20 del d.lgs. n. 175/2016 e ss. mm.: Ricognizione ed aggiornamento delle partecipazioni possedute al 31.12.2018 ed atti connessi."
- deliberazione n. 39 del 30.12.2020 avente ad oggetto "Revisione periodica delle partecipazioni societarie ex art. 7, comma 11, della L.P. 29.12.2016, n. 19 e art. 20 del d. lgs. n. 175/2016 e ss. mm.: Ricognizione al 31.12.2019."
- deliberazione n. 43 del 28.12.2021 avente ad oggetto "Revisione periodica delle partecipazioni societarie ex art. 7, comma 11, della l. p. 29.12.2016, n. 19 e art. 20 del d. lgs. n. 175/2016 e ss. mm.: Ricognizione al 31.12.2020"

Ritenuto di dichiarare, in considerazione di provvedere agli adempimenti conseguenti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione con nota del 23.12.2022, acquisita al prot. n. 8893 in pari data, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3 del d. lgs. 267/2000 e dell'art. 53, comma 2 della l. p. 09.12.2015, n. 18 (parere ANCI e Corte dei Conti di cui alla deliberazione n. 3/2018 della sezione regionale di controllo dell'Emilia Romagna).

Visti la l. p. 9.12.2015, n. 18 e il d. lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss. mm..

Acquisiti i pareri, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, di regolarità tecnica del segretario comunale, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario.

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

Visto il regolamento di contabilità

Visto il vigente Statuto comunale;

Con voti, espressi nelle forme di legge, favorevoli n. 11 (undici), contrari n. 0 (zero), astenuti n. 01 (uno, Consigliere comunale signora Poletti Eleonora), su n. 12 (dodici) Consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

1. Di ritenere quanto esposto nella precedente parte narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente parte deliberativa.
2. Di approvare la ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie del Comune di Borgo Chiese alla data del 31 dicembre 2021 come risultante da allegato "A" alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale.

3. Di disporre:
 - che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
 - che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90/2014 e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25.01.2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, decreto correttivo;
 - che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, TU 2016 e dall'art. 21, decreto correttivo.
5. Di demandare ai competenti uffici comunali l'attuazione di quanto disposto con il presente provvedimento.
6. Di dichiarare, con voti favorevoli n. 11 (undici), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 01 (uno, consigliere comunale signora Poletti Eleonora), espressi nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m. disponendone la pubblicazione all'albo telematico comunale entro cinque giorni dalla sua adozione, a pena di decadenza e per dieci giorni consecutivi.
7. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m.;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.lgs. 02.07.2010, n. 104.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto digitalmente.

IL SINDACO
Butterini dott. Giorgio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Conte dott.ssa Rosalba